

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 250

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CAPPELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MAGGIO 1994

Istituzione della zona franca industriale di Vado Ligure
entro il perimetro dell'Interporto

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. - La Liguria rappresenta ormai una regione estremamente depressa sia sul piano economico, sia su quello sociale.

La tabella seguente evidenzia chiaramente i risultati sintetici in variazione percentuale emessi dall'ultimo censimento:

	Italia	Liguria
Popolazione	+ 0,3	- 7,3
Famiglie	+ 6,6	- 4,2
Abitazioni	+ 13,5	+ 4,5
Addetti industria	- 10,1	- 25,1
Addetti commercio	+ 12,5	- 2,3
Addetti altre attività	+ 37,0	+ 6,6

Tale disagio è particolarmente sensibile nella provincia di Savona dove la disoccupazione, determinata dal crollo del settore industriale, ha raggiunto tassi elevatissimi dell'ordine del 14,5 per cento, con un aumento in un anno del 25,7 per cento rispetto al 13,4 per cento a livello regionale, mentre la media nazionale è ancora più bassa, intorno al 10,5 per cento.

La crisi si aggrava e gli imprenditori savonesi indicano in ulteriori tremila unità il numero dei posti di lavoro nell'industria che potrebbero essere persi nel corso dei prossimi dodici mesi in mancanza di interventi di reazione.

Ciò significherebbe perdita di ricchezza solo in parte sostituita dagli ammortizzatori sociali: cassa integrazione, indennità di mobilità, prepensionamenti.

Sorge la legittima necessità di fornire, in tempi estremamente brevi, una risposta organica in termini di livelli occupazionali, ripresa ed attrazione di nuovi investimenti, creazione di condizioni favorevoli ai suddetti investimenti, soprattutto nell'ottica della creazione di un alto valore aggiunto, avuto riguardo all'area territoriale disponibile.

La nascita e lo sviluppo che si possono oggi ragionevolmente prevedere per l'Interporto di Vado Ligure, struttura organica, perfettamente intermodale, che consente lo scambio marittimo-ferroviario-stradale, attraverso la comunicazione diretta ed integrata tra porto, scalo ferroviario e collegamento autostradale, con l'entrostante complesso industriale dismesso e recuperabile ad attività collegate al trasporto, con superficie pari a 392.000 metri quadrati, di cui 54.000 coperti, forniscono le motivazioni tecnico-operative necessarie a questo disegno di legge, che vuole fornire adeguata risposta a quanto riportato in premessa.

La proposta di istituire una zona franca nel Ponente Ligure insistente sulle aree di terra dell'Interporto di Vado Ligure, oltre che rispondere appieno alle esigenze occupazionali, di investimenti e di riqualificazione delle forze di lavoro locali, è anche del tutto in linea con le direttive ed i regolamenti comunitari (direttiva 69/75/CEE del Consiglio del 4 marzo 1969; direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977; regolamento CEE n. 2503/88 del Consiglio del 25 luglio 1988, ed altre) che sanciscono, anche giuridicamente, per le zone franche la loro importantissima contribuzione allo sviluppo del commercio estero.

Nel caso in esame, inoltre, l'istituzione di una zona franca comporterebbe un esborso praticamente nullo per le istituzioni (l'investimento sarebbe a totale carico della società consortile promotrice), ma creerebbe un immediato effetto di accrescimento del flusso dei capitali privati, traguardo difficilmente ottenibile attraverso l'utilizzo di altri tipi di investimento pubblico.

Inoltre, la stessa struttura intermodale parte dalla presenza di un porto commerciale inserito nel perimetro interportuale a futuro veloce sviluppo; la stessa area inte-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ressata, vicina alla Francia e naturale sbocco al mare delle regioni produttive del Nord del Paese, rappresenta una sicura garanzia del successo dell'operazione.

Va inoltre evidenziato che attraverso la creazione di detta zona franca, in funzione delle agevolazioni fiscali e della sburocra-tizzazione tipiche di queste zone, verrebbe a crearsi un polo industriale con impatto ambientale del tutto compatibile con le caratteristiche e soprattutto con le potenzialità e la vocazione del sito geografico di appartenenza.

Si rileva infine come zone franche con funzioni di sviluppo di comprensorio siano presenti, come nel caso proposto, in Germania, Grecia, Irlanda, Portogallo, Gran Bretagna.

Si sollecita, quindi, l'approvazione del presente disegno di legge, certi che esso possa dare una risposta adeguata e convincente, in un momento di profonda recessione per il Paese in generale e per la Liguria in particolare, alle legittime aspettative reddituali ed occupazionali delle popolazioni della zona.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nel rispetto del regolamento CEE n. 2913/92 del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, è autorizzata in Liguria la costituzione di una zona franca nei comuni di Vado Ligure e Bergeggi.

2. La zona franca di cui al comma 1 comprende le aree e gli immobili gestiti dalla Società consortile Interporto di Vado I.O. Alla più precisa delimitazione di detta zona si provvede con decreto del Ministro delle finanze.

3. Il territorio costituito in zona franca ai sensi del presente articolo è considerato, fino al 31 dicembre 2050, fuori dalla linea doganale del territorio comunitario.

4. Nella zona franca, salvo le limitazioni e le eccezioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, si possono compiere in completa libertà da ogni vincolo doganale tutte le operazioni inerenti allo sbarco, imbarco e trasbordo di materiali e di merci, al loro deposito ed alla loro contrattazione, manipolazione e trasformazione. Le merci non comunitarie che vi sono introdotte si considerano definitivamente uscite dalla Comunità; le merci comunitarie e comunitarizzate si considerano, agli effetti doganali, definitivamente esportate e sono assimilate alle merci non comunitarie, salvo che non si sia provveduto a mantenerne il carattere comunitario nei casi e nei modi che saranno indicati dal regolamento per l'esercizio della zona franca da approvarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze.